



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'Ambiente

Servizio sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (S.A.V.I.)

Prot. n. 16535

Cagliari, 29 LUG. 2014

Alla Società SVIMISA S.p.A.  
S.P. n. 65 (Racc. S.S. 131 km 12)  
09028 SESTU  
svimisa@pec.it

E.p.c.: Al Servizio Attività estrattive e Recupero  
Ambientale  
industria@pec.regione.sardegna.it

Al comune di Ardara  
protocollo@cert.comune.ardara.ss.it

Alla Provincia di Sassari  
Settore ambiente  
protocollo@pec.provincia.sassari.it

Al Servizio Tutela Paesaggistica per le  
Province di Sassari e Olbia Tempio  
eell.urb.tpaesaggio.ss@pec.regione.sardegna.it

Al Servizio territoriale dell'ispettorato  
ripartimentale di Sassari  
cfva.sir.ss@pec.regione.sardegna.it

All'A.R.P.A.S. - Direzione tecnico-scientifica  
dts@pec.arpa.sardegna.it

**Oggetto: Concessione mineraria temporanea per Feldspati e Caolino "Molino Falzu" nel comune di Ardara. Richiesta parere di assoggettabilità alle procedure di VIA relativo all'istanza di integrazione della concessione con l'autorizzazione alla commercializzazione dei materiali di 2° categoria**

In riferimento alla richiesta di cui all'oggetto e alla nota trasmessa da codesta Società in data 10/07/2014 (acquisita al protocollo assessoriale n. 10653 del 19/05/2014) in riscontro ai chiarimenti richiesti con nota prot. ADA n. 10653 del 19/05/2014, si rappresenta quanto segue.

Considerato che, secondo quanto dichiarato dalla Società:

- le modalità previste per la gestione del calcare che si intende commercializzare sono tali per cui non si renderà necessario uno stoccaggio e nuovi piazzali di accumulo;
- non verrà apportata alcuna modifica al progetto di coltivazione né a quello di recupero (quote di fondo scavo, quote topografiche finali e pendenze);
- allo stato attuale non è possibile definire le caratteristiche chimico-fisiche del terreno vegetale derivante dalla bonifica geotecnica della nuova sede stradale (100.000 m<sup>3</sup>) e l'idoneità dello stesso dal punto di vista litologico, nonché l'idoneità a costituire un substrato pedologico per il successivo recupero;

si comunica che l'integrazione della concessione mineraria di cui all'oggetto con la commercializzazione del calcare limitatamente all'eccedenza pari a 200.000 m<sup>3</sup>, derivante dalla coltivazione del lotto 2, per soddisfare la richiesta di materiale per la realizzazione del sottofondo stradale di parte del 1° e 2° lotto della S.S. Sassari-Olbia in costruzione, non è ascrivibile tra le opere di cui al punto 8, lettera s) dell'allegato B1 alla D.G.R. n. 34/33 del 07.08.2012 ("Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A1 o all'allegato B1 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A1").



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**


Direzione generale dell'Ambiente

Servizio sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (S.A.V.I.)

Pertanto, l'intervento non deve essere assoggetto alle procedure di valutazione ambientale di cui alla D.G.R. 34/33 del 7/08/2012, fermo restando il rispetto di tutte le prescrizioni previste nella D.G.R. 22/14 del 2009 e nella D.G.R. 52/22 del 2013. Inoltre, dovrà essere comunicata, con congruo anticipo, la data di inizio dei lavori al fine di consentire le attività di controllo da parte degli Enti preposti.

Il presente parere è reso solo ai sensi del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. parte II, Titolo III e della D.G.R. 34/33 del 2012, e sono fatti salvi gli altri eventuali pareri e/o autorizzazioni previsti dalla normativa vigente.

**Il Direttore del Servizio**  
Gianluca Cocco

I. Manconi/S.A.V.I.   
R. Carcangiu/Resp. Gett. V.I.A. 